

AS388 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE PUGLIA

Roma, 3 maggio 2007

Presidente della Regione della Puglia
Onorevole Nichi Vendola
Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia
Dottor Sandro Frisullo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la presente segnalazione resa ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende evidenziare le restrizioni della concorrenza derivanti dall'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 13 del 23 dicembre 2004, recante *"Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza"*, nonché dall'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 14 del 23 dicembre 2004 recante *"Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali"*.

Come noto, la legge regionale 11 agosto 2003, n. 11, recante *"Nuova disciplina del commercio"*, dopo aver demandato la sua attuazione a provvedimenti della giunta regionale, all'articolo 22 comma 2, prevede che: *"Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati"*.

In attuazione del suddetto articolo 22, l'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 13/2004 ha stabilito che i Centri di Assistenza Tecnica possano essere costituiti anche in forma consortile dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL e dalle Camere di Commercio, anche attraverso la loro Unione Regionale.

Al riguardo si osserva che la norma regionale (articolo 22 della Legge n. 11/2003) non individua particolari limitazioni per coloro che potranno costituire i Centri di Assistenza Tecnica, limitandosi a prevedere che questi possano essere costituiti non solo da associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale ma anche da altri soggetti interessati. La disposizione normativa in questione, consentirebbe quindi ad una pluralità di organismi interessati di offrire alle imprese commerciali l'assistenza tecnica consistente in svariate attività tra cui la formazione professionale.

Diversamente da quanto stabilito dalla legge regionale, invece, il regolamento n. 13/2003 limita la possibilità di costituire i Centri di Assistenza Tecnica alle Camere di Commercio ed alle organizzazioni di categoria presenti nel CNEL.

Tale scelta, non appare coerente con i principi della concorrenza laddove consente l'accesso al mercato dell'assistenza alle imprese commerciali solo a determinate categorie di associazioni, quelle presenti nel CNEL, ed esclude tutte quelle associazioni che, pur potendo svolgere assistenza tecnica alle imprese commerciali, non posseggono i requisiti per aderire al CNEL.

Conseguentemente, la disposizione normativa riduce in modo artificioso il numero dei soggetti che potranno offrire il servizio, con effetti anche sulle possibilità di scelta dell'utente finale.

Neppure può essere invocata per giustificare la previsione dell'adesione al CNEL la necessità per l'amministrazione regionale di assicurare elevati *standard* qualitativi. Si osserva infatti che *standard* di qualità delle prestazioni non potrebbero essere stabiliti a priori tenendo esclusivamente conto delle caratteristiche possedute da un'organizzazione, per un corretto funzionamento del mercato, sarebbe auspicabile una normativa regionale la quale, piuttosto che individuare direttamente i soggetti che potranno costituire i Centri di Assistenza Tecnica, si limitasse ad indicare i requisiti minimi nonché criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, per consentire al maggior numero di soggetti, una volta offerte garanzie di competenze professionale e di capacità gestionale e logistica, di svolgere, previo accreditamento, i servizi di assistenza alle imprese commerciali.

Per quanto riguarda poi la possibilità di svolgere corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia di commercio, l'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 14 del 23 dicembre 2004 recante: *"Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali"* riserva tale attività alle Camere di Commercio ed ai Centri di Assistenza Tecnica.

Sul punto si osserva che la formazione professionale, quale sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per le imprese, dovrebbe essere assicurata da una pluralità di soggetti, scelti sulla base di requisiti minimi previamente definiti e tenendo conto dei programmi di formazione da questi offerti.

Va peraltro osservato che né la legge regionale n. 11/2003, né la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, pongono vincoli nella scelta dei soggetti a cui affidare la formazione professionale. Al contrario, la stessa legge n. 845/78 stabilisce il principio per il quale la formazione professionale è libera e prevede che le regioni, nell'esercitare la

potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale si conformino ad alcuni principi tra cui quello di *"organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative"*.

Il regolamento regionale n. 14/2003 riconosce, invece, solamente ai Centri di Assistenza Tecnica ed alle Camere di Commercio la possibilità di svolgere la formazione alle imprese commerciali, facendo sì che i soggetti così individuati godano inevitabilmente di vantaggi concorrenziali e possano svolgere un servizio senza temere confronti concorrenziali con altri operatori.

Infine, il sistema delineato dal suindicato regolamento n. 14/2003, non sembra neppure garantire e tutelare gli utenti finali che dovendo accedere ad un'offerta formativa risultano privati della possibilità di scelta tra una vasta gamma di prodotti formativi e tra una pluralità di soggetti qualificati. Infatti, il raffronto concorrenziale tra più operatori offre garanzia per l'utente finale in termini di prezzo del servizio e nello stesso tempo incentiva l'efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese.

In conclusione, l'Autorità alla luce delle considerazioni esposte, auspica un riesame della normativa segnalata al fine di adeguarla ai principi della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà